

- 4) Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento, poiché la direttiva 2013/2/UE tratta situazioni paragonabili in maniera diversa, in quanto la direttiva non qualificerebbe come imballaggi i mandrini industriali, mentre i mandrini industriali e i mandrini non industriali costituirebbero una situazione oggettivamente paragonabile e in quanto prodotti che presentano caratteristiche simili ai mandrini sarebbero esclusi dalla categoria degli imballaggi.
- 5) Quinto motivo, vertente sulla violazione dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, poiché la direttiva 2013/2/UE rimetterebbe drasticamente in discussione e senza misure transitorie la soluzione accolta dal legislatore dell'Unione europea, secondo la quale i mandrini non sono imballaggi ai sensi della direttiva 94/62/CE.
- 6) Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, in quanto il provvedimento impugnato comporterebbe conseguenze finanziarie sproporzionate per gli operatori economici del settore poiché, a differenza degli altri industriali sottoposti alla normativa relativa agli imballaggi, i produttori di mandrini non potrebbero diminuire il volume di mandrini prodotti, essendo questi ultimi assolutamente necessari e integrati nei prodotti.

⁽¹⁾ GU L 37, pag. 10.

⁽²⁾ Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365, pag. 10).

Ricorso proposto l'8 aprile 2013 — Stance/UAMI — Pokarna (STANCE)

(Causa T-206/13)

(2013/C 171/63)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Stance, Inc. (San Clemente, Stati Uniti) (rappresentanti: R. Kunze e G. Würtenberger, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Pokarna Ltd (Secundrabad, India)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quinta commissione di ricorso del 1° febbraio 2013, nel procedimento R 885/2012-5, relativa all'opposizione fondata sulla registrazione di marchio comunitario n. 005 491 329 avverso la domanda di marchio comunitario n. 008 957 516 «STANCE»;

- condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «STANCE» per prodotti della classe 25 — domanda di marchio comunitario n. 8 957 516

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: la registrazione del marchio comunitario figurativo di colore nero e bianco «STANZA», per prodotti e servizi delle classi 25 e 35

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione per tutti i prodotti controversi

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione degli articoli 65, 8, paragrafo 1, lettera b), 75, 76, paragrafi 1 e 2, e 83, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.

Ricorso proposto il 10 aprile 2013 — 1872 Holdings/UAMI — Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA)

(Causa T-207/13)

(2013/C 171/64)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: 1872 Holdings vof (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: M. Antoine-Lalance, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Havana Club International, SA (Havana, Cuba)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno del 31 gennaio 2013, nel procedimento R 684/2012-1;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «THE SPIRIT OF CUBA» per prodotti e servizi delle classi 33, 35 e 42 — registrazione di marchio comunitario n. 2 109 106

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la domanda di dichiarazione di nullità si fondava sugli articoli 52, paragrafo 1, lettera a), e 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del marchio comunitario controverso

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.

Ricorso proposto il 15 aprile 2013 — Typke/Commissione

(Causa T-214/13)

(2013/C 171/65)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Rainer Typke (Hasbergen, Germania) (rappresentanti: avv.ti B. Cortese e A. Salerno)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea del 5 febbraio 2013 recante rigetto della domanda di conferma d'accesso a taluni documenti presentata dal ricorrente ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 ⁽¹⁾ — nel procedimento GESTDEM 2012/3258;
- annullare la decisione implicita della Commissione europea del 13 marzo 2013 recante rigetto della domanda di conferma d'accesso a taluni documenti presentata dal ricorrente ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 — nel procedimento GESTDEM 2013/0068;
- condannare la convenuta a sopportare le spese del ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un unico motivo, attinente alla violazione degli articoli 2 e 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, nonché di altre disposizioni del citato regolamento, in quanto:

- è infondata l'affermazione della Commissione secondo la quale la domanda del ricorrente non rientrerebbe nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001, poiché implicherebbe la creazione di nuovi documenti invece che l'accesso a documenti preesistenti;
- è infondata l'affermazione della Commissione secondo la quale le domande del ricorrente sarebbero sproporzionate, e quindi inammissibili, anche considerando la possibilità di garantire un accesso parziale;
- è infondata l'affermazione della Commissione secondo la quale le domande del ricorrente sarebbero state respinte a motivo dell'esigenza di non divulgare dati personali di terzi, e
- è infondata l'affermazione della Commissione secondo la quale le domande del ricorrente sarebbero state respinte per preservare la riservatezza dei lavori della commissione giudicatrice e per tutelare il processo decisionale di quest'ultima.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

Ricorso proposto il 16 aprile 2013 — Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione

(Causa T-220/13)

(2013/C 171/66)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Scuola Elementare Maria Montessori Srl (Roma, Italia) (rappresentanti: A. Nucara et E. Gambaro, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-219/13, Ferracci/Commissione.

Ricorso proposto il 22 aprile 2013 — Cofresco Frischhalteprodukte/Commissione

(Causa T-223/13)

(2013/C 171/67)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG (Minden, Germania) (rappresentante: H. Weil, avvocato)